

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1061

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MANZIONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GENNAIO 2002

—————

Rimozione degli effetti prodotti dall’articolo 71 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e abrogazione della norma medesima, in materia di edificazione su aree demaniali

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 71 della legge finanziaria per il 2002 (legge 28 dicembre 2001, n. 448), introdotto in seconda lettura alla Camera su proposta emendativa del Governo, ha prodotto le condizioni per una sostanziale sanatoria, estesa a tutto il territorio nazionale, per i casi di edificazione su area demaniale avvenuti in epoca anteriore al 31 dicembre 1990.

Tale operazione di sdemanializzazione e di successiva cessione ai privati, particolarmente grave e pericolosa per l'integrità del nostro patrimonio paesaggistico e ambientale, oltre che degradante per la percezione diffusa del principio di legalità, è stata surrettiziamente realizzata attraverso l'estensione, a tutto il territorio nazionale, dell'ambito di applicazione di una legge di rilevanza locale, la legge 5 febbraio 1992, n. 177, concernente il trasferimento di beni demaniali situati nelle province di Belluno, Como, Bergamo e Rovigo, al patrimonio disponibile dei Comuni e la successiva cessione di questi ai privati.

In particolare, l'articolo 1 della legge n. 177 del 1992 individua i territori demaniali oggetto di trasferimento al patrimonio disponibile dei comuni (e quindi di vendita ai privati) come quelli su cui siano state eseguite opere di urbanizzazione da parte di enti o privati cittadini, «a seguito di regolare concessione o anche in assenza di titolo alcuno, e quelle ancorchè non edificate, ma comunque in possesso pacifico di privati».

Come tale, la misura di sanatoria introdotta nella legge finanziaria per il 2002 costituisce una inedita forma di generalizzata alienazione del patrimonio demaniale in corrispondenza dei casi di più vistoso e odioso abuso edilizio, quale è quello che avvenga in completo spregio della legalità, «in assenza di titolo alcuno».

Peraltro, l'effetto delle norme previste dall'articolo 71 della legge finanziaria 2002 è stato ulteriormente aggravato dalla contestuale approvazione alla Camera di un altro pacchetto di misure recanti una sostanziale modifica dei criteri di determinazione del prezzo di cessione ai privati, oggi determinato dall'ufficio tecnico erariale di ciascuna provincia «con riguardo alla valutazione del solo terreno con riferimento alle caratteristiche originarie e non tenendo conto del valore di quanto edificato» (articolo 27, commi 15 e 16, della legge finanziaria 2002).

Il presente disegno di legge è orientato a rimuovere gli effetti di tale deprecabile intervento di sanatoria.

In primo luogo, all'articolo 1 esso dispone l'abrogazione delle norme di modifica alla legge n. 177 del 1992 che hanno consentito la sdemanializzazione e la privatizzazione di porzioni significative di beni di proprietà pubblica. Tale intervento, tuttavia, non è sufficiente a garantire l'effettivo ripristino della situazione originaria nei casi in cui siano già avvenute, nelle more dell'approvazione del presente disegno di legge, alienazioni a privati di aree già demaniali.

In considerazione di ciò, si è inteso prevedere un meccanismo di riacquisizione dei terreni alienati, da parte degli enti locali, attraverso il ricorso a procedure espropriative.

D'altra parte, bisogna impedire che tale espropriazione si risolva in un indebito vantaggio patrimoniale per i privati che avevano acquistato i beni stessi. A tal fine, all'articolo 2 si prevede che l'indennità di espropriazione sia pari al prezzo di cessione pagato dai privati per l'acquisizione dei terreni, come determinato dall'ufficio tecnico erariale di ciascuna provincia ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 177 del 1992.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifiche agli articoli 27 e 71 della legge
28 dicembre 2001, n. 448)*

1. Alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 27, i commi 15 e 16 sono abrogati;
- b) l'articolo 71 è abrogato.

Art. 2.

*(Rimozione degli effetti prodotti dall'articolo
71 della legge 28 dicembre 2001, n. 448)*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni provvedono a espropriare i terreni già demaniali ceduti ai privati ai sensi dell'articolo 71 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2. L'indennità di espropriazione è pari al prezzo di cessione pagato dai privati per l'acquisizione dei terreni, come determinato dall'Ufficio tecnico erariale di ciascuna provincia, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 177.

3. I terreni espropriati ai sensi della presente legge entrano a far parte del patrimonio indisponibile dei comuni.

